



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TORINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>GERMANO CORTESE</b>	<b>EMANUELA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MENGHINI</b>	<b>LUIGI</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>RINALDI</b>	<b>ETTORE</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 781/12 depositato il 20/06/2012
- avverso la sentenza n. 148/3/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

**controparte:**

**difeso da:**

NORO DR. STEFANO  
VIA ROMA N. 26 28041 ARONA NO

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010502419/T7U010502439 IRPEF-ADD.REG. 2005  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010502419/T7U010502439 IRPEF-ADD.COM. 2005  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010502419/T7U010502439 IRPEF-ALIQUOTE 2005  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010502419/T7U010502439 IRPEF-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 781/12

UDIENZA DEL

21/02/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

797/1/14

PRONUNCIATA IL:

21.2.2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

1.4.2014

Il Segretario

~~IL SEGRETARIO~~  
(Ernestina Costa)

**RGA 781/12****Conclusioni delle parti**

**Parte Appellante Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Alessandria**  
Chiede la riforma della sentenza e per l'effetto la conferma dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese di lite.

**Parte Appellata**

Chiede:

- di respingere l'appello con la conferma della sentenza impugnata, in subordine chiede il ricalcolo dei maggiori ricavi in base alle considerazioni esposte.
- di condannare l'Ufficio al rimborso delle somme eventualmente versate e delle spese del giudizio come da nota spese.

**Svolgimento del Giudizio**

In data 1/12/2010 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Novara notificava al signor \_\_\_\_\_ gli avvisi di accertamento n. T7U010502419 e n. T7U010502439 relativamente a due anni di imposta, 2005 e 2006, con cui rettificava i redditi dichiarati in valori irrisori per un imponibile pari a zero (reddito accertato in € 68.945,00 per il 2006 ed in € 26.917,00 per il 2005). Conseguentemente, per il primo anno, recuperava ai fini IRPEF € 6.283,00 oltre ad addizionali regionale (€ 377,00), addizionale comunale (€ 135,00), interessi e sanzioni (€ 6.795,00) e per il secondo € 22.034,00 di IRPEF oltre ad addizionale regionale (€ 965,00), addizionale comunale (€ 34,00), interessi e sanzioni (€ 23.033,00). I provvedimenti derivavano dall'applicazione del cd Redditometro (ex DM 10/09/1992, DM 19/11/1992 e DM 21/09/1999) in presenza di un indice di capacità contributiva derivante dalla disponibilità di beni (acquisto auto BMW \_\_\_\_\_ e 50% abitazione principale 100 mq. per il 2005; acquisto 50% immobile e mantenimento beni nel 2006).

Dopo contraddittorio con esito negativo ricorreva il contribuente sostenendo l'illegittimità del metodo di accertamento applicato e l'infondatezza della pretesa fiscale. In dettaglio indicava le componenti del proprio patrimonio e le entrate monetarie derivanti dalla vendita di un immobile nel 2004 e dal rimborso di polizze assicurative nel 2006. In conclusione chiedeva l'annullamento dei provvedimenti e in subordine il ridimensionamento del gravame, con vittoria delle spese di lite.

Resisteva l'Agenzia delle Entrate evidenziando i principi di riferimento dei criteri adottati e nel merito, richiamati gli elementi a base dell'accertamento, sosteneva come il ricorrente non avesse prodotto elementi sufficienti per ritenere infondato l'operato dell'Ufficio. Chiedeva pertanto la conferma degli accertamenti e la vittoria delle spese di giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Novara sez. II, con sentenza n. 148/11 depositata l' 1/12/2011, rilevati i fatti in discussione, riteneva che il ricorrente avesse provato come le disponibilità economiche evidenziate non



rappresentassero il reddito reale sottoposto a tassazione e di conseguenza accoglieva il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.

Con atto depositato in data 20/06/2012 appella l'Agenzia delle Entrate per il solo anno di imposta 2006 (risultando definita la controversia per l'anno precedente con le agevolazioni di cui all'art. 39 co. 12 DL 98/2011). Nelle proprie doglianze evidenzia come il contribuente abbia sempre dichiarato negli anni precedenti un reddito in contrasto con la disponibilità di beni sopra specificati.

In conclusione chiede la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.

Con atto presentato in data 10/07/2012 resiste il contribuente controdeducendo sulle argomentazioni dell'Ufficio; in particolare, per l'anno in esame, richiama le entrate non tassabili (rimborso polizze assicurative) e sottolinea come l'unico indice di riferimento utilizzabile sia il possesso di un'auto. Sostiene inoltre che l'Ufficio si è basato, per il proprio accertamento, unicamente sul Redditometro, strumento ritenuto superato e inaffidabile. In particolare sostiene che, avendo definito il reddito relativo al 2005, non sussistono più le condizioni per verificare lo scostamento di reddito col metodo di cui sopra. In ogni caso evidenzia l'effettività delle componenti patrimoniali ed economiche nella definizione del reddito imponibile in alternativa a quello accertato dall'Ufficio, ritenuto infondato. Chiede pertanto la conferma della decisione impugnata e in subordine la riduzione del maggior reddito accertato. Con vittoria delle spese.

### **Motivi della Decisione**

Osserva questa Commissione che l'appello dell'Ufficio non è accoglibile.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che la questione di illegittimità dell'appello sostenuta dal contribuente nella propria resistenza non è fondata. L'operato dell'Ufficio infatti si basa sull'applicazione delle norme relative al metodo di accertamento sintetico che trovano fondamento nell'utilizzo dei dati di due anni di imposta (ex art. 38 DPR 600/1973); in questo contesto, il fatto che poi l'interessato abbia ritenuto opportuno avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti (ex DL 98/2011) per il 2005 non incide sulla validità delle premesse a base dell'accertamento. Infatti la risoluzione facilitata delle vertenze, utilizzabile nel caso in esame solo per il 2005, era finalizzata alla riduzione delle controversie tributarie (in cambio di benefici a favore della parte contribuente), non a ridurre la capacità operativa dell'Amministrazione (che nella specie è coerente con le disposizioni di riferimento). Pertanto si deve portare la discussione non sull'aspetto della legittimità, ma su quello della fondatezza della pretesa fiscale.

Su questo aspetto i primi giudici hanno rilevato che:

- il contribuente ha dimostrato che la somma delle spese per incrementi patrimoniali è stata inferiore alle somme comunque in suo possesso nel biennio in esame;
- la movimentazione finanziaria è stata sostanzialmente accettata dall'Ufficio;



- conseguentemente il contribuente ha anche dimostrato che il reddito complessivo presunto non corrisponde al suo reddito reale.

Nella sua impugnazione l'appellante insiste però nel ritenere, pur confermando la disponibilità di liquidità aggiuntiva al reddito da parte del resistente, che la medesima non è sufficiente a giustificare il sostentamento del nucleo familiare e il mantenimento dei beni significativi. In particolare l'appellante sostiene che la vendita del 2004 (ricavo € 100.000,00) non sia sufficiente a giustificare la disponibilità riscontrata anche nell'anno in esame *"di fronte a un contribuente che dichiara un reddito pari a ZERO"* anche in considerazione del fatto che lo stesso è *"socio al 50% ad una società dal comportamento palesemente antieconomico."*

La Commissione preliminarmente rileva il fatto che la società (e il suo comportamento) non può essere parte nell'attuale causa, essendo un soggetto autonomo verso il quale l'Ufficio ha tutta la potestà necessaria per procedere alle opportune verifiche e conseguenti recuperi (anche in capo al socio). Comunque si ribadisce che l'attuale confronto (sul reddito anno 2006), in mancanza di opposizione sulla tipologia del metodo impiegato dall'Amministrazione, deve essere specificamente rapportato a questioni di merito, anche presuntive, che devono trovare collocazione nell'ambito di dati specifici, secondo le disposizioni normative ad esso riferenti. Su tale aspetto parte resistente ha esposto con precisione gli elementi di valutazione a cui il Collegio deve attenersi, in sintesi:

- 1) Entrate (non tassabili) nel 2006 € 3.778,35 + € 9.576,08.
- 2) Reddito presunto dall'Amministrazione per il possesso auto € 45.336,20.
- 3) Costo complessivo di gestione auto indicato dalle Tabelle ACI € 22.800,00.
- 4) Incrementi rate mutuo ipotecario accertato € 9.993,00.
- 5) Incremento dimostrato agli atti dal resistente € 7.364,00.
- 6) Incremento patrimoniale per acquisto 50% immobile € 52.500,00 (sul punto, in mancanza di specifici rilievi di falsità, non sono pertinenti le dichiarazioni dell'Ufficio secondo cui è ignota la titolarità del rimanente 50%).
- 7) Vendita immobile (atto del 30/11/2004) € 110.000,00.
- 8) L'Ufficio, nel determinare il reddito, si è avvalso del Redditometro, non più in vigore nel periodo dell'accertamento.

Sugli elementi espressi e non contestati dall'appellante si rileva che:

- per quanto riguarda l'evidente incongruenza tra i punti 2 e 3, le valutazioni ACI siano più adeguate;
- per quanto riguarda il punto 7 è ragionevole supporre che i benefici di liquidità relativi alla fine del 2004 si possano essere protratti fino all'anno in esame;
- in generale l'Ufficio è incorso in errori di valutazione e di metodo.

In conclusione la Commissione ritiene che il reddito imponibile determinato sinteticamente in € 68.945,00 non sia fondato avendo il contribuente dimostrato



di avere avuto la disponibilità di sufficienti risorse alternative al reddito imponibile.

Conseguentemente l'appello è respinto; comunque, in considerazione della componente presuntiva della conclusione a cui si è giunti e della disponibilità di parte resistente, in via subordinata, a riconoscere la presenza di un reddito non dichiarato, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di giudizio del presente grado, donde il dispositivo.


**PQM**

Respinge l'appello.

Spese compensate.

Così deciso il 21 febbraio 2014 nella camera di consiglio della sezione I della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Il Giudice Estensore



Il Presidente

